



COMUNE DI STRA

PROVINCIA DI VENEZIA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NUMERO 32 DEL 28-06-2006

Oggetto:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL FONDO PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 44 DEL 20.08.1987.

N. _____ Reg. Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico, su conforme dichiarazione del messo, che copia della presente delibera è stata affissa oggi all'Albo Pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to CURATOLO DOTT. SANTO

La presente copia è conforme all'originale

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
CURATOLO DOTT. SANTO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune per cui la stessa è

DIVENUTA ESECUTIVA

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CURATOLO DOTT. SANTO

L'anno **duemilasei** addì **ventotto** del mese di **giugno** alle ore **17:50**, nella Residenza Municipale, con inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio Comunale.

Per la trattazione dell'oggetto risultano:

CANTON ERNESTINO	Presente
CAVALLIN GIUSEPPE	Assente
CONTON ELSA	Assente
Cacciavillani Caterina	Presente
GUZZONATO ALESSIO	Assente
SALMASO LUCIANA	Assente
MARCATO CLAUDIO	Presente
STEFANI FERNANDO	Presente
GOTTARDO ROSANNA	Presente
RINALDI TIZIANA	Presente
FRANCO WALTER	Presente
MINCHIO ROBERTO	Presente
RUZZANTE LUCIO	Presente
FERRARI MARIA ROSA	Presente
SARTORI MARICLA	Presente
SACCHETTO IVANO	Presente
DE GREGORIO ARMANDO	Assente
	Assente
	Presenti 12 Assenti 5

Partecipa alla seduta il Sig. CURATOLO DOTT. SANTO, Segretario Comunale, con le funzioni di cui all'art. 97 del D. Leg. Vo 267 18.08.2000 n. 267; A mente degli artt. 38 e 39 del D. Leg. Vo 267 del 18.08.2000, assume la presidenza il Sig. Canton Rag. Ernestino nella sua veste di Sindaco e constatato il raggiungimento del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. Sono nominati scrutatori, ai sensi dell'art.8 del Regolamento del funzionamento del Consiglio Comunale::

SALMASO LUCIANA, MARCATO CLAUDIO, GOTTARDO ROSANNA, SARTORI MARICLA, SACCHETTO IVANO.

Risultano presenti i sigg.ri:

MARCATO CLAUDIO
GOTTARDO ROSANNA
SARTORI MARICLA
SACCHETTO IVANO

Il Sindaco invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, compreso nell'avviso di convocazione dell'odierna adunanza.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to CANTON ERNESTINO

Il Segretario Comunale
F.to CURATOLO DOTT. SANTO

F.to il Segretario Comunale

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera n. 36 del 09.06.2006 (all.5)

Visto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri di cui all'articolo 49 del D.lgs n. 267/2000

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione

Con voti unanimi resi in forma palese

DELIBERA

1) di approvare l'allegata proposta di delibera n. 36 del 09.06.2006 (all.5)

F.to il Segretario Comunale

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco che illustra esaurientemente l'argomento;

VISTA la Legge Regionale 20.08.1987, n. 44, concernente la disciplina del fondo speciale che riserva una quota dei proventi derivanti dagli oneri per opere di urbanizzazione secondaria, per gli interventi relativi alla categoria di opere concernenti "le Chiese e gli altri edifici religiosi", prevedendo per essi una riserva di quota da ripartire annualmente;

VISTA la Circolare della Regione Veneto n. 8 del 09.04.1999;

RAVVISATA l'opportunità e la necessità di regolamentare ulteriormente gli interventi finanziabili, nonché le modalità di ripartizione dei contributi stessi tra gli aventi titolo;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale con nota prot. 2843 del 20.2.2006 ha trasmesso una bozza di detto Regolamento agli Enti interessati e precisamente:

- a) Parrocchia Beata Natività Vergine Maria di Stra;
- b) Parrocchia di S. Pietro di Stra;
- c) Parrocchia S. Antonio Abate di Paluello di Stra;

consentendo alle stesse di formulare eventuali osservazioni in merito al medesimo;

ACCERTATO che con nota prot. 4187 del 14.3.2006 la Parrocchia Beata Natività Vergine Maria di Stra ha formulato anche osservazioni e suggerimenti alla bozza di cui sopra, le quali sono state opportunamente valutate dall'Amministrazione Comunale e sono così riassumibili:

ART.	DESCRIZIONE	ESITO	MOTIVAZIONE
2 (in realtà è l'art. 5, c. 3)	Chiede di inserire tra gli edifici ammessi a contributi anche le Scuole per l'Infanzia.	RESPINTA	Gli edifici ammessi a contributi sono elencati dalla L.R. n. 44/1987 e dalla C.R. n. 8/1999.
5, c. 6	Chiede di non escludere dai contributi le Scuole per l'Infanzia, gli impianti sportivi che fanno parte integrante di patronati e di precisare quali attività a scopo di lucro vanno escluse.	RESPINTA	Gli edifici esclusi dai contributi sono quelli elencati dalla L.R. n. 44/1987 e dalla C.R. n. 8/1999, ivi compresi Scuole per l'Infanzia, impianti sportivi e attività a scopo di lucro vanno escluse..
5, c. 7	Chiede di inserire tra gli edifici ammessi a contributi	RESPINTA	Il comma riguarda gli edifici religiosi di proprietà privata per i

F.to il Segretario Comunale

	anche le Scuole per l'Infanzia, le canoniche, i patronati, ecc..		quali la Legge prescrive l'effettiva destinazione alle funzioni per i fedeli; gli edifici ammessi a contributi sono comunque quelli elencati dalla L.R. n. 44/1987 e dalla C.R. n. 8/1999.
6, c. 3 d	Chiede di precisare cosa si intenda per documentazione.	RESPINTA	Il comma risulta idoneo al fine, nel senso che lascia al richiedente la scelta del tipo di documento con il quale indicare e quantificare le risorse di cui dispone e, di conseguenza, anche il "fabbisogno" per la realizzazione delle opere.
6, c. 3f (in realtà è l'art. 6, c. 4)	Suggerisce di procedere all'esclusione delle domande incomplete previa assegnazione di un termine di 30 giorni per il completamento della medesima.	ACCOLTA A CONDIZIONE	L'assegnazione di un termine per regolarizzare la domanda deve essere valutato a seconda delle necessità dell'Ente, trattandosi di Delibera che va di pari passo con l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'Ente. Il comma viene quindi modificato in tal senso.
10, c. 3	Propone di reimpiegare le somme non utilizzate nel periodo triennale per contributi sui progetti da presentare negli anni successivi.	ACCOLTA A CONDIZIONE	La riassegnazione delle somme non utilizzate va rivolta alle domande ammesse nel triennio di riferimento secondo le disposizioni del Regolamento.
---- p 1)	Propone di rendere accessibili a contributi anche le domande i cui lavori siano stati già iniziati.	ACCOLTA A CONDIZIONE	Fattispecie già contemplata dall'art. 4, c. 2; in ogni caso le opere non dovranno essere già completate alla data di presentazione della domanda.
---- p 2)	Suggerisce di proporre alle Parrocchie di accordarsi tra loro per decidere le priorità nell'assegnazione dei contributi.	ACCOLTA	Fattispecie già contemplata dall'art. 6, c. 3, lett.e); rientra comunque nella facoltà delle Parrocchie e della Diocesi.

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione di cui alla Legge Regionale 20/08/1987 n. 44, allegato con il sub. "A" alla presente, integrato e modificato sulla base delle osservazioni e suggerimenti formulati dalla Parrocchia Beata Natività Vergine Maria di Stra con nota prot. 4187 del 14.3.2006, per le parti accolte come sopra descritto;

FATTA ogni opportuna considerazione e valutazione complessiva e ritenuto il medesimo coerente con le esigenze e finalità di Questo Comune, in quanto idoneo a disciplinare la materia in argomento, nel rispetto comunque delle fonti di livello superiore (L.R. n. 44/1987 e C.R. n. 8/1999);


F.to il Segretario Comunale

VISTO il D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 "T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", artt. 42, 48 e 107;

DELIBERA

- 1) Di approvare il Regolamento Comunale per la disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione di cui alla Legge Regionale 20/08/1987 n. 44, allegato con il sub. "A" alla presente;
- 2) Di dare atto che lo stesso è stato integrato e modificato sulla base delle osservazioni e suggerimenti formulati dalla Parrocchia Beata Natività Vergine Maria di Stra con nota prot. 4187 del 14.3.2006, per le parti accolte in premessa descritte;
- 3) Di precisare comunque che è fatto salvo il rispetto delle fonti normative di livello superiore (L.R. n. 44/1987 e C.R. n. 8/1999) che disciplinano la materia.

F.to il Segretario Comunale



COMUNE DI STRA

(Provincia di Venezia)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL FONDO PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE
DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 20/08/1987 N°44.**

Appr. Delib. Consiglio Comunale n. del

F.to il Segretario Comunale

Art. 1 OGGETTO

- 1) Il presente regolamento detta disposizioni per l'applicazione della Legge Regionale 20.08.1987 n° 44 - integrata dalle disposizioni introdotte dalla Giunta Regionale Veneta con circolare n. 8 del 09.04.1999 - inerente all'istituzione, funzionamento ed assegnazione del fondo per le opere di urbanizzazione relative ad interventi inerenti alla categoria "chiese e gli altri edifici religiosi" di cui all'art. 16 del D.P.R. 6.6.2001 n. 380 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 COSTITUZIONE DEL FONDO

- 1) All'interno del fondo speciale per le opere di urbanizzazione è annualmente riservata una quota non inferiore all'8 % dei proventi derivanti dagli oneri per opere di urbanizzazione secondaria previsti introitati nell'anno del programma, salvo conguaglio nell'arco di un triennio.

Art. 3 BENEFICIARI

- 1) Possono concorrere alla ripartizione del fondo le autorità competenti delle confessioni religiose organizzate ai sensi degli artt. 7 e 8 della Costituzione.
- 2) Allo stato attuale, le confessioni religiose che vedono regolati i propri rapporti con lo Stato Italiano sono:
 - Chiesa Cattolica nelle sue articolazioni organizzative e gerarchiche (Parrocchie, Istituti Religiosi, Curie diocesane, Patriarcato) : art. 7 costituzione e concordato
 - Tavola Valdese: intesa del 21.02.1984 – legge 11.08.1984 n. 449;
 - Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno: intesa del 29.12.1986 legge 22.11.1988 n. 516;
 - Assemblee di Dio in Italia: intesa del 29.12.1986 – legge 22.11.1988 n. 517;
 - Unione delle Comunità Ebraiche Italiane: intesa del 27.02.1987 – legge 08.03.1989 n. 101;
 - Chiesa Evangelista Luterana in Italia: intesa del 20.04.1993 – legge 29.11.1995 n. 520;
- 3) Sono legittimati alla presentazione delle domande di contributo – sia al Comune che alla Regione – i legali rappresentanti degli enti ecclesiastici o delle confessioni religiose proprietari - o titolari di altro diritto reale compatibile con l'intervento da realizzare (art. 77 L.R. 27.06.1985 n. 61) - delle chiese e degli edifici di culto oggetto degli interventi finanziabili.
- 4) Nel caso che l'edificio di culto sia di proprietà del Comune o di persone giuridiche pubbliche, la domanda dovrà essere presentata dal legale rappresentante dell'Ente, dando atto che il Comune non potrà accedere a contributi regionali.
- 5) Qualora l'edificio di culto sia in proprietà a privati e nel caso che l'intervento sia ritenuto finanziabile, la domanda sarà presentata dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale compatibile con l'intervento.

Art. 4 PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

- 1) Nella seduta convocata per l'approvazione del Bilancio comunale, il Consiglio Comunale individua, tenendo conto degli indirizzi del presente regolamento, delle priorità indicate al successivo art. 5 e nell'ambito di una valutazione complessiva sulla destinazione di spesa dell'intero ammontare del fondo, le iniziative oggetto di finanziamento, determinando l'ammontare e la forma del concorso comunale.
- 2) Potranno essere finanziati anche interventi già iniziati, purché non risultino terminati alla data di presentazione della domanda di contributo.

Art. 5 INTERVENTI ASSOGGETTABILI E CRITERI DI PRIORITA'

- 1) Sono ammesse le opere su edifici per il culto e quelli per lo svolgimento di attività a fine non lucrativo, funzionalmente connessi con la pratica di culto.
- 2) Per edifici per il culto si intendono quelli nei cui locali in via istituzionale vengono svolte le funzioni religiose per i fedeli. Rientrano pertanto in questa categoria le chiese, le cappelle o analoghi edifici preposti alle celebrazioni delle confessioni religiose.
- 3) Per edifici funzionalmente connessi con la pratica del culto si intendono quei locali nei quali vengono svolte attività non lucrative connesse alla pratica religiosa quali le canoniche, gli oratori, i patronati, ecc.
- 4) La connessione dell'attività svolta alla pratica del culto deve risultare non solo da un collegamento funzionale, ma anche dal fatto che tali attività sono svolte negli spazi adiacenti a chiese o comunque all'interno di un perimetro destinato alle Istituzioni Religiose.
- 5) Sono finanziabili anche gli interventi su edicole che siano testimonianza delle tradizioni popolari e religiose del Veneto.
- 6) Sono esclusi dai finanziamenti gli interventi su edifici nei cui locali siano svolte altre attività non connesse con la pratica del culto come edifici destinati a scuole private di ogni genere, gli impianti sportivi, i cinema, i convitti, i pensionati, gli edifici destinati all'alloggio o dove comunque vi venga svolta un'attività a scopo di lucro.
- 7) Gli edifici religiosi di proprietà o nella disponibilità di privati sono ammessi ai finanziamenti solo ove sia dimostrato che l'edificio è effettivamente destinato alle funzioni dei fedeli e non invece ad uso esclusivo o prevalentemente privato. In tal senso non basta la dimostrazione che la chiesa o cappella è aperta alle pubbliche funzioni religiose in occasione di particolari festività.
- 8) Il programma annuale da adottarsi dal Consiglio Comunale ai sensi del precedente art. 4, sarà formulato sulla base delle seguenti priorità riportate in ordine decrescente:
 - a) Interventi di manutenzione straordinaria;
 - b) Interventi di restauro, risanamento conservativo;
 - c) Interventi di ristrutturazione edilizia;
 - d) Interventi di ampliamento;
 - e) Interventi di ordinaria manutenzione;
 - f) Nuove costruzioni.
- 9) Gli interventi previsti alle lettere precedenti sono definiti dall'art. 3 del D.P.R. 6.6.2001 n. 380.
- 10) I contributi per opere di nuova realizzazione saranno concessi ove non siano state presentate domande relative ad interventi di recupero di edifici esistenti, ovvero dopo aver soddisfatto le richieste relative a questi ultimi.
- 11) Il contributo concedibile è determinato sino ad un massimo del 50 % della spesa prevista; nel caso in cui l'ammontare della spesa ammessa a contributo sia diverso dall'ammontare della spesa prevista nell'iniziale quadro economico di progetto, a causa della non ammissibilità di alcune voci o interventi (es. fornitura arredi), i limiti di cui sopra vanno calcolati sulla spesa ritenuta ammissibile a contributo.
- 12) A fine lavori dovranno essere rendicontati gli interventi eseguiti per importi almeno doppi del contributo comunale concesso.
- 13) Il contributo deve essere utilizzato solo per le opere previste nel progetto originario; qualora uno stesso intervento preveda più casistiche di cui al precedente comma 8 di questo articolo, dovrà essere individuata e riportata nel progetto, nella relazione e nel preventivo di spesa tale distinzione, rendendo facilmente scorporabili gli interventi finanziabili.
- 14) Il contributo comunale è cumulabile con l'eventuale contributo regionale, di privati o altri enti, per la parte non finanziata, mentre è incompatibile con altri contributi comunali concessi per lo

stesso intervento in base ad altre normative.

ART. 6 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

- 1) Le Autorità competenti delle Confessioni Religiose dovranno far pervenire la domanda al Protocollo del Comune entro il 31 Ottobre di ogni anno per partecipare al programma dell'anno successivo. Tale termine ha carattere perentorio. In caso di trasmissione della domanda tramite servizio postale, farà fede la data del timbro postale.
- 2) Le domande saranno sottoscritte dal soggetto abilitato individuato al precedente art. 3.
- 3) La domanda deve essere presentata utilizzando lo schema allegato alla circolare regionale n. 8/99 "Modello A" e corredata dalla seguente documentazione:
 - a) elaborati progettuali delle opere delle quali si chiede il contributo, predisposti dal tecnico incaricato della progettazione e costituiti da:
 - relazione tecnica illustrativa degli interventi;
 - progetti (stato di fatto e di progetto);
 - eventuale documentazione fotografica;
 - b) preventivi di spesa, ovvero computo metrico estimativo per l'esecuzione dei lavori predisposti dal tecnico incaricato della progettazione dell'opera e comprensivi degli eventuali costi di acquisizione delle aree e della progettazione;
 - c) ammontare del contributo richiesto (già previsto nel modulo di formulazione della domanda – Mod. "A");
 - d) documentazione del fabbisogno: Tale documentazione è costituita dall'indicazione e quantificazione delle risorse di cui dispone il richiedente per l'esecuzione dei lavori con l'elencazione dei mezzi economici (realizzazione di utili mediante vendita di beni, offerte o contribuzioni di fedeli, altre entrate) con i quali intende far fronte alla spesa prevista. Con la documentazione del fabbisogno si dovrà dar conto della necessità del contributo ai fini del finanziamento delle opere programmate. Nel modulo di formulazione della domanda (Mod. "A") una parte è espressamente riservata per l'indicazione del fabbisogno;
 - e) priorità: Tale indicazione, da fornire secondo lo schema allegato alla presente circolare (Mod. "C"), è necessaria quando sono formulate da parte del medesimo richiedente una pluralità di domande di contributo. L'indicazione delle priorità può essere altresì utilizzata da parte dell'autorità religiosa competente (Diocesi o Vicariati nel caso della Chiesa cattolica o analoghe istituzioni nel caso di altre confessioni) nel caso pervenissero al Comune domande di contributo da parte di una pluralità di richiedenti della medesima confessione religiosa.
 - f) eventuale altra documentazione che il richiedente voglia trasmettere per una corretta valutazione da parte dell'autorità comunale, con riguardo, per esempio, all'autorizzazione all'interno da parte della competente Soprintendenza per i beni di interesse artistico e storico vincolati, ovvero con riferimento al territorio e alla popolazione servita dall'edificio di culto oggetto dell'intervento.
- 4) In caso di domanda incompleta in alcune parti o di presentazione oltre il termine, si provvederà all'esclusione dalla graduatoria di assegnazione, fatta salva l'eventuale assegnazione (compatibilmente con le esigenze del Comune di approvazione del Bilancio di Previsione) di un termine per la regolarizzazione della stessa non superiore a trenta giorni. A questo fine sarà considerata incompleta la domanda sfornita di progetti e preventivi di spesa o con indicazioni generiche che non consentono la verifica da parte degli uffici comunali.

ART. 7 ADEMPIMENTI SUCCESSIVI AL RIPARTO

F.to il Segretario Comunale

- 1) Entro 30 giorni dalla deliberazione di approvazione del bilancio e della conseguente deliberazione del Consiglio Comunale relativa alla determinazione del fondo e al suo riparto, il Responsabile del Procedimento è tenuto a trasmettere alla Giunta Regionale:
 - copia delle richieste e dei progetti presentati dalle confessioni religiose ancorché non destinatarie di interventi comunali e la documentazione che il Comune ritiene utile trasmettere per consentire una corretta valutazione delle priorità di intervento da parte della Regione;
 - programma degli interventi finanziati con l'indicazione del contributo comunale concesso e dell'eventuale programma pluriennale, inviando la delibera assunta ai sensi dell'art. 2 della L.R. 44/87;
 - attestazione del Responsabile del Servizio Urbanistica sulla validità dei progetti e sulla congruità della spesa prevista. Tale attestazione deve essere inviata con riguardo a tutte le domande di contributo tempestivamente presentate, ancorché non destinatarie di interventi comunali.
- 2) L'attestazione sarà compilata secondo lo schema (Mod. E) allegato alla Circolare Regionale n. 8/99.
- 3) Scaduto tale termine, le confessioni religiose possono inoltrare direttamente in Regione le domande di finanziamento secondo quanto disciplinato dalla circolare regionale n. 8/99.

ART. 8 EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO: ACCONTO E SALDO

- 1) Una volta determinato il fondo e provveduto alla sua ripartizione, il contributo sarà erogato in due acconti ed esclusivamente per le opere previste sul progetto originario:
 - a) il primo, pari all'80% del contributo concesso, da erogarsi entro 30 giorni dalla data di adozione del programma di cui al precedente art. 4, nel caso di opere già iniziate, ovvero entro 30 giorni dalla dichiarazione di inizio lavori a firma del progettista incaricato della direzione lavori; per la comunicazione di richiesta dell'acconto dovrà essere utilizzato il "Modello F", mentre per la dichiarazione del progettista di inizio lavori dovrà essere utilizzato il "Modello G1", entrambi allegati alla circolare regionale n. 8/99;
 - b) il rimanente 20% sarà erogato su presentazione della dichiarazione di fine lavori utilizzando il "Modello G2" e del rendiconto della spesa relativo all'opera o alla parte finanziata predisposti a firma del progettista incaricato della direzione lavori, utilizzando il "Modello H" allegato alla C. R. n. 8/99. Per la predisposizione del rendiconto dovranno essere analiticamente indicati dal professionista i lavori eseguiti e le spese rendicontate, allegando copia delle fatture o dei documenti giustificativi delle spese.
- 2) Potrà essere richiesta l'erogazione dell'acconto e del saldo in unica soluzione, utilizzando il "Modello I" allegato alla C.R. n. 8/99, al quale dovrà essere allegata tutta la documentazione suindicata.
- 3) Qualora il beneficiario non fosse in grado di realizzare interamente il progetto, dovrà comunque documentare nel rendiconto finale, a pena di decadenza del contributo stesso con obbligo di restituzione, di aver realizzato lavori conformi al progetto presentato per un importo almeno doppio del contributo comunale concesso.
- 4) Nel caso di realizzazione di lavori per un importo inferiore al contributo assegnato e erogato, il beneficiario dovrà restituire le maggiori somme ricevute, determinate in analogia al comma precedente, nei tempi e modi che saranno indicati dall'Ufficio competente.

ART. 9 TEMPI DI REALIZZAZIONE

- 1) I lavori dovranno iniziare entro 24 mesi dalla data di comunicazione dell'assegnazione del

F.to il Segretario Comunale

contributo e potrà essere concessa una proroga per cause di forza maggiore. In questo caso il beneficiario dovrà presentare domanda di proroga dei termini prima della scadenza motivando la causa che non consente l'inizio tempestivo dei lavori.

- 2) I lavori dovranno terminare nel termine di 3 anni dalla data del rilascio del Permesso di costruire, ove previsto o dalla data di inizio lavori.
- 3) Entro lo stesso termine stabilito dal precedente comma 2 dovrà essere presentata la rendicontazione con le modalità indicate all'art. 8.

ART. 10 CONGUAGLIO TRIENNALE

- 1) La quota base non inferiore all'8 % dei proventi derivanti dagli oneri per opere di urbanizzazione secondaria può essere conguagliata nell'arco triennale con deliberazione della Giunta Comunale; in tal caso i contributi da conguagliare andranno riassegnati tra le domande ammesse e riferite all'anno o agli anni nei quali si è verificata la necessità, ancorché già ultimate.
- 2) Dovranno comunque essere osservate le disposizioni di cui agli articoli 5, comma 11 e 8, comma 3.
- 3) Le somme non utilizzate nel periodo triennale (mancanza di domande, revoca di contributi o altro) saranno accantonate nel fondo previsto ex art. 12 della Legge 28.01.1977 n. 10 per successive assegnazioni e/o utilizzate dal Comune per la realizzazione di interventi per opere di urbanizzazione primaria e secondaria attinenti agli edifici del culto (parcheggi, sistemazioni di spazi a verde attrezzato prospicienti gli edifici di culto, ecc.) o riassegnate ai sensi del precedente comma 1) e fermo restando il limite di cui all'art. 8, comma 3) (importo dei contributi complessivamente erogati non superiore al 50% dell'importo lavori realizzati).
- 4) Qualora detti interventi siano già stati realizzati dal Comune nel periodo temporale triennale ove si è verificato l'accantonamento, la somma accantonata potrà essere economizzata con il Conto Consuntivo successivo alla deliberazione di conguaglio.
- 5) Il primo periodo da conguagliare ai sensi del presente Regolamento sarà il triennio 2006-2008.

ART. 11 DISPOSIZIONI FINALI

- 1) Il presente Regolamento esplica i suoi effetti unicamente nei confronti delle domande presentate dopo la sua entrata in vigore
- 2) Eventuali conguagli riferiti a domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento saranno assegnati sulla base di motivata deliberazione del Consiglio Comunale.

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

sulla proposta di deliberazione ai sensi dell' Art. 49 e Art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 36 DEL 09-06-2006

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C. N. 32 DEL 28-06-2006

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLI=
NA DEL FONDO PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE DI CUI
ALLA LEGGE REGIONALE N. 44 DEL 20.08.1987.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime, parere **Favorevole**

Il Responsabile del servizio
F.to MAZZUCATO ARCH. PAOLO

PARERE REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime, parere **Visto**

Il Responsabile della ragioneria
F.to SALVADEGO DOTT. FABIO

F.to il Segretario Comunale